



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia

71121 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

Ai Dirigenti Scolastici
di Foggia e provincia
LORO SEDI

e p/c

Al Direttore Generale
USR Puglia
drpu@postacert.istruzione.it

All'Avvocatura Distrettuale dello Stato
BARI
bari@mailcert.avvocaturastato.it

Oggetto: Contenzioso seriale monetizzazione ferie non godute personale docente – indicazioni per gli Istituti Scolastici.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei Dirigenti scolastici in indirizzo su quanto statuito dalla **sentenza Cass. 8 luglio 2022, n. 21780 della Corte di Cassazione**, secondo cui *“il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo [...];*

- l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro; ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il

correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. Max Planck, punto 46);

- Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent. Max Planck, punto 47)".

Si richiama inoltre l'**ordinanza della Corte di Cassazione, n. 16715 del 17/06/2024**, che rinvia a **Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022** ed enuncia il seguente principio di diritto: «*Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno*».

Dai principi richiamati discende che il docente con un rapporto di lavoro a tempo determinato non perde il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto di fruirne, eventualmente anche una volta completate le attività della fine dell'anno scolastico, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, nell'ipotesi della mancata fruizione, del diritto alle ferie stesse e all'indennità sostitutiva.

In ragione di quanto premesso, al fine di evitare l'instaurarsi di contenziosi che potrebbero vedere soccombente l'Amministrazione scolastica, **le SS.LL. vorranno tempestivamente informare espressamente ed in forma scritta il personale docente a tempo determinato della possibilità di**

fruire delle giornate di ferie durante i giorni di sospensione dell'attività didattica previsti dal calendario scolastico ed, in particolare, nel periodo successivo al termine dell'anno scolastico e sino alla scadenza dell'incarico di docenza temporaneo, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.

IL DIRIGENTE
VITO ALFONSO



Firmato digitalmente da
ALFONSO VITO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO